



**Bruxelles, 27 novembre 2020  
(OR. en)**

**13455/20  
ADD 1**

**ENV 753  
ENT 139  
COMPET 603  
IND 229  
SAN 432  
CONSOM 203  
MI 531  
CHIMIE 59  
DELECT 155**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 7980 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 7980 final - ANNEX.

---

All.: C(2020) 7980 final - ANNEX



Bruxelles, 27.11.2020  
C(2020) 7980 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo  
e del Consiglio per quanto riguarda l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e i  
composti a esso correlati**

## ALLEGATO

All'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna ("Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni") della voce relativa all'acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati è aggiunto il seguente testo:

- 1) la prima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

"3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni dei composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfano le rigorose condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di detto regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6.";
- 2) la prima frase del punto 4 è sostituita dalla seguente:

"4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE.";
- 3) è aggiunto il seguente punto 10):

"10. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e quelli invasivi. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il [GU, inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]".